



COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 13/11/2024

Oggetto :

ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 E S.M.I.. REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredici** del mese di **novembre** alle ore **dodici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	Sì
3. PORRO DIEGO	CONSIGLIERE	Sì
4. GIACOSA STEFANO	CONSIGLIERE	Sì
5. VACCA MARCO	CONSIGLIERE	Sì
6. CAPRA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Sì
7. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì
8. TRIGILA INES	CONSIGLIERE	No
9. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	No
10. VARALDO ANNA AYRE	CONSIGLIERE	Sì
11. BOFFA GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARAFA Dott.Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce quanto segue:

- ai sensi del comma 1, occorre effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 prevede che:
“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
“
- ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
- il comma 4 stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31

dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate, stabilendo quanto segue:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società senza interventi:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	EGEA SPA	Quota del 0,0326% Rif. visura camerale al 10/11/2023	Mantenimento senza interventi
3	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
4	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- Per quanto concerne la società Egea S.p.A. alla data della sopra citata deliberazione non era stato approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e non era pertanto possibile conoscere i dati contabili relativi a tale esercizio. Di conseguenza, si rimandava ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

Considerato che:

- vi è una società che versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016);
- la società EGEA S.p.A. ha depositato in data 22.06.2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCIF", e al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership;
- la medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28.06.2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29.07.2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26.09.2024 ns prot.3103, che evidenziavano delle perdite;
- la società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle

condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.;

- ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del tribunale di Asti del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite, come confermato dalla nota pervenuta da Egea spa e registrata al prot. n. 3257 in data 14/10/2024 ;
- il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023 ammonta ad €44.423.445,00 e, poiché il comune detiene una partecipazione del 0,0326%, l'accantonamento ammonta ad € 14.482,04;

Dato atto che tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2023 entro i termini previsti dalla legge, ove la società EGEA S.p.A. ha contestualmente approvato anche il bilancio 2022, a seguito della omologazione degli Accordi di Ristrutturazione da parte del Tribunale;

Ritenuto necessario effettuare, con riferimento al 31.12.2023, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi del comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che:

- la società EGEA S.p.A., dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", ha approvato ed attuato nel corso dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento degli accordi con i creditori.", che hanno comportato un cambiamento della stessa;
- questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione;
- di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate";
- a partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico;
- si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale;

Visti la relazione tecnica, di cui all'allegato B, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016 e il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti di cui all'allegato C;

Visto che dalla ricognizione effettuata emerge quanto segue:

- è possibile mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	Mantenimento senza interventi
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- si ritiene necessario procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;

Precisato che G.A.L. Langhe Roero Leader è espressamente escluso dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto rientra nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016;

Evidenziato che per le società per le quali è stato deliberato il mantenimento non risultano situazioni di criticità;

Precisato infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziari ;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sui risultati conseguiti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2022 dal Comune di Barbaresco (Cn) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2023, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

- 2) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
- allegato B - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023;
 - allegato C - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;
- 3) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	Quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. (già Alba Bra Langhe e Roero scarl)	quota del 0,36%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	Mantenimento senza interventi
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 0,41%	Mantenimento senza interventi

- 4) di procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;
- 5) di determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31.12.2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,0326% per un importo di € 14.482,04, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;
- 6) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 7) di dare mandato affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: ZOPPI MARIO

L'ASSESSORE
F.to: BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1-2 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 13/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 13/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/11/2024 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Barbaresco, li 18/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 13-nov-2024

[] Eseguità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott.Vincenzo